



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

ORIGINALE

Reg. Pubbl. n°
Data

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 112 del 24-11-2018

OGGETTO: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2018.-

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **10:30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Biondo Ing. Alessio	SINDACO	Presente
Benzo Dott. Paolo	ASSESSORE	Presente
Garavaglia Maria Cristina	ASSESSORE	Assente
Freguglia Severino	ASSESSORE	Presente
Occhetta Paola	ASSESSORE	Presente
	T O T A L E Presenti	4
	T O T A L E Assenti	1

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Alessio Biondo nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 112

del 24-11-2018

Giunta Comunale

Oggetto: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2018.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTO che in data 21.05.2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23.06.2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

DATO ATTO che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del nuovo CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

ATTESO che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

AVUTA PRESENTE la normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, in particolare l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

PRESO ATTO che a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, il nuovo art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006, prevede, a decorrere dal 2014, che gli Enti soggetti al patto di stabilità assicurino il contenimento della spesa del personale annua rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D.Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "Art.23 (Salario accessorio e sperimentazione)

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

VISTO l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21.05.2018, il quale, riproponendo quanto già previsto dall'art. 15 comma 2 CCNL 01.04.99, prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate,

- un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa; tuttavia con una formulazione diversa, non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinques del D.Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016);

VISTO altresì l'art. 67, comma 6, del CCNL 21.05.2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

EFFETTUATA una attenta analisi del Piano delle Performance e degli obiettivi assegnati alla struttura e ritenuto che il loro raggiungimento avviano processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e delle attività dell'Ente con conseguente ottimizzazione e miglioramento sia organizzativo che di produttività;

VISTO che, questo comune per l'anno 2018 ha accertato una capacità di spesa sufficiente per incrementare il fondo di parte variabile nella misura massima consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36 e ritenuto pertanto di autorizzarne l'utilizzo inserire nel fondo 2018, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;

ATTESO poi, che con riferimento all'articolo 15 – comma 5 del CCNL 01.04.1999 - è stato approvato con deliberazione di GC 45 del 03.04.2018, previo accordo sindacale, il progetto

finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 01.04.1999 con un finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, da iscriversi nel fondo 2018 - art. 15, comma 5 CCNL 01.04.99 – parte variabile;

ACCERTATO che:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno negli anni dal 2010 ad oggi;
- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine);
- l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

CONSIDERATO che:

- la delegazione trattante di parte pubblica deve finalizzare l'impiego del fondo risorse decentrate al perseguimento di obiettivi di aumento della produttività e dell'efficienza dell'azione del Comune;
- a tale fine deve promuovere politiche volte alla valorizzazione del merito del risultato in un contesto caratterizzato dalla certezza della presenza delle risorse per le attività aventi carattere strutturale e per quelle aventi carattere continuativo;

CONSIDERATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di quantificazione delle risorse decentrate 2018, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo e anche in merito all'utilizzo e alla destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018;

ATTESO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la parte stabile e quella derivante da contrattazione integrativa per la parte variabile, deve assicurare:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007;
- che le risorse siano messe a disposizione nei capitoli del Bilancio 2018;

DATO ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI STABILIRE che in sede di trattative, per la stipula del CCDI relativo dell'accordo economico 2018, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
 - di dare completa attuazione per la costituzione del fondo delle risorse decentrate all'art. 67 del nuovo C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
 - di applicare limitatamente all'anno 2018 le modalità di utilizzo del Fondo contrattate nell'anno 2017;
 - di autorizzare l'utilizzo dell'art. l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21.05.2018, che ripropone quanto già previsto dall'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura consentita dalla predetta disposizione pari al 1,2% del monte salari 1997, pari ad € 4.574,36, da inserire nel fondo 2018, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio, dando atto che nella nuova formulazione non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016);
 - di autorizzare il finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, - art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999, per il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 01.04.1999, approvato con deliberazione di GC 45 del 03.04.2018, previo accordo sindacale;
 - di confermare il riconoscimento di un incentivo per i messi notificatori, ex art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000, in una quota parte dei rimborsi spese da parte di altre Amministrazioni e non per l'intero ammontare riscosso e comunque in misura annua non superiore ad € 100,00;
2. DI FORMULARE le ulteriori seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
 - di attivare, nei limiti delle risorse disponibile, nell'anno 2018 le progressioni economiche orizzontali agli eventuali aventi diritto, sulla base di criteri selettivi stabiliti in sede di accordo decentrato 2015;
 - destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento di progressioni orizzontali di competenza annuale, indennità di comparto, indennità personale educativo) e delle indennità di natura remunerativa e compensativa, (indennità di specifiche responsabilità, di maneggio valori, di rischio, di turno di incentivo ai messi notificatori, a finanziare la Performance dei Dipendenti e l'incentivazione della produttività legata ad obiettivi;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;
4. DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio finanziario verrà determinato il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 67 del nuovo C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali.

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
Biondo Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate